

La C. G. C. I. ha quindi recentemente riesaminato, con l'intervento del Direttore generale (seduta n. 1854 del 15.12.1947), i criteri di valutazione, e, tenuto conto dei sistemi di maggiore larghezza adottati da altri enti finanziatori e del fatto che qualora si adottassero principi troppo restrittivi nella valutazione degli immobili, il mutuo diventerebbe nella maggior parte dei casi inoperante, ha stabilito di modificare i criteri suddetti, in conformità del concetto di massima suggerito dallo stesso Direttore generale, proponendo quindi che lo stesso debba indicare il valore commerciale del momento in cui viene fatta e che al valore ottenuto si debbano applicare dei coefficienti di riduzione prudenziali, che tengano conto della durata del mutuo, come pure della centralità e delle caratteristiche degli immobili, in modo che sulla cifra risultante possa l'Istituto effettuare le operazioni di mutuo fino alla concorrenza del 50% del valore (misura percentuale espressamente consentita, come è noto, dalla legge regolatrice dell'I. T. B. A.)

Il Direttore generale sottopone quanto sopra al Consiglio per le decisioni di competenza del Consiglio stesso.